

Ai sensi delle disposizioni della Legge sugli istituti prescolari (*Zakon o vrtcih*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/05, con successive modifiche e integrazioni), della Legge sulle malattie infettive (*Zakon o nalezljivih boleznih*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/06), della Legge sull'idoneità degli alimenti e dei prodotti, nonché delle sostanze che entrano a contatto con gli alimenti (*Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živil*) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/00, con successive modifiche e integrazioni), della Legge sul codice della strada (*Zakon o pravilih cestnega prometa*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 156/21, con successive modifiche e integrazioni), della Legge sulla sicurezza e salute sul lavoro (*Zakon o varnosti in zdravju pri delu*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 43/11, con successive modifiche e integrazioni), della Legge sulla protezione anticendio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 3/07, con successive modifiche e integrazioni), della Legge sulla protezione dalle calamità naturali e di altra natura (*Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 51/06, con successive modifiche e integrazioni), della Legge sulla prevenzione della violenza in famiglia (*Zakon o preprečevanju nasilja v družini*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/08, con successive modifiche e integrazioni), del Regolamento sulle norme per l'attuazione delle attività di istruzione prescolare (*Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 27/14, con successive integrazioni e modifiche), del Regolamento sulle norme e i requisiti tecnici minimi per gli spazi e le attrezzature degli istituti prescolari (*Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 73/00, con successive modifiche e integrazioni) e del Regolamento sui protocolli di intervento per gli istituti di istruzione e formazione nei casi di violenza domestica (*Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne ustanove*, Gazzetta ufficiale della RS, n. 104/09, con successive modifiche e integrazioni), il Consiglio d'Istituto della Scuola dell'Infanzia La Coccinella Pirano adotta il seguente

REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Con il Regolamento sulla sicurezza dei bambini della Scuola dell'Infanzia La Coccinella Pirano (di seguito: Regolamento), il Consiglio d'Istituto della Scuola dell'Infanzia La Coccinella Pirano (di seguito: Scuola dell'Infanzia) disciplina le procedure, i protocolli di intervento, le modalità operative e le attività volte a garantire la sicurezza dei bambini, nonché a tutelarne la salute, l'incolumità e il benessere durante la permanenza presso la Scuola dell'Infanzia.

Nel Regolamento, i termini riportati al maschile sono da intendersi come neutri e si riferiscono a persone di entrambi i generi.

Art. 2

Il presente Regolamento disciplina:

- il personale della Scuola dell'Infanzia adibito alla sicurezza del bambino,
- i protocolli di inserimento dei bambini,

- i protocolli relativi all'ingresso e all'uscita del bambino dalla Scuola dell'Infanzia,
- i protocolli di sicurezza relativi all'area gioco,
- i protocolli di sicurezza relativi al parco giochi,
- i protocolli di sicurezza applicabili al di fuori delle superfici della Scuola dell'Infanzia,
- le norme igienico-sanitarie,
- i protocolli di intervento in caso di infortuni o incidenti durante la permanenza del bambino alla Scuola dell'Infanzia,
- i protocolli di intervento in presenza di sintomi di malattia durante la permanenza del bambino alla Scuola dell'Infanzia,
- i doveri dei genitori, tutori, genitori adottivi e affidatari (di seguito: genitori) per garantire la sicurezza dei bambini.

Art. 3

Tutto il personale della Scuola dell'Infanzia ha il dovere di rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

La responsabilità del personale docente nei confronti della sicurezza dei bambini cessa al momento della consegna del bambino al genitore o alla persona in possesso di delega.

La non osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è considerata come grave violazione degli obblighi lavorativi.

Art. 4

Prima della stipula del rapporto di lavoro, tutto il personale della Scuola dell'Infanzia (personale docente, tecnico e amministrativo) deve essere messo al corrente delle disposizioni del presente Regolamento. All'entrata in servizio, il personale deve essere informato, da parte della sezione organizzativa della Scuola dell'infanzia, delle aree particolarmente pericolose per i bambini.

Il personale docente è tenuto a illustrare ai genitori i contenuti principali del Regolamento entro la prima riunione dei genitori. Il documento deve essere inoltre pubblicato sul sito internet della Scuola dell'Infanzia.

Art. 5

Il preside è tenuto a informare il personale delle modifiche all'ambiente di lavoro che potrebbero minare la sicurezza dei bambini (lavori edili, ristrutturazione dei locali, delle attrezzature e simili).

II. PERSONALE ADIBITO ALLA SICUREZZA DEI BAMBINI

Art. 6

Tutto il personale è personalmente responsabile della sicurezza dei bambini. Il personale è tenuto a svolgere le proprie mansioni in conformità alla descrizione delle stesse, assicurandosi al contempo di prevenire qualsiasi rischio per la salute dei bambini.

Art. 7

Il personale docente è responsabile della sicurezza dei bambini per tutta la durata della loro permanenza nella Scuola dell'Infanzia. Il personale docente è tenuto a garantire la sorveglianza continua. Pertanto, non è consentito lasciare i bambini senza adeguata sorveglianza.

Art. 8

Il personale tecnico della Scuola dell'Infanzia (gli addetti alla mensa, al servizio di pulizia, i custodi ecc.) devono svolgere il proprio lavoro in maniera tale da non minare la sicurezza dei bambini.

Art. 9

Il personale non può rifiutare l'esecuzione di mansioni il cui scopo è quello di prevenire situazioni di pericolo per i bambini o per la struttura. Le mansioni di carattere urgente devono essere eseguite indipendentemente dalla dotazione organica e dalla descrizione del posto di lavoro.

PROTOCOLLO DI INSERIMENTO NONCHÉ DI INGRESSO E USCITA DEL BAMBINO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 10

La frequenza è consentita solamente a bambini sani e a bambini con malattie croniche che non rappresentano un rischio per la salute del bambino stesso e degli altri bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia.

Prima dell'inserimento alla Scuola dell'Infanzia, i genitori sono tenuti a presentare un certificato del pediatra attestante lo stato di salute del bambino. Qualora il bambino sia già stato precedentemente inserito in un altro istituto prescolare, i genitori possono presentare il medesimo certificato medico.

Il certificato del pediatra deve attestare le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia, tranne nei casi in cui le vaccinazioni siano state omesse in presenza di specifiche condizioni mediche comprovate tramite apposita documentazione di esonero dalle vaccinazioni.

In deroga al comma precedente, l'inserimento alla Scuola dell'Infanzia è consentito anche al bambino per il quale sia in corso la procedura di rilascio della documentazione di esonero dalle vaccinazioni. In questo caso, la verifica dei requisiti per l'inserimento avviene all'inizio dell'anno scolastico successivo.

I genitori hanno il dovere di comunicare per iscritto al personale specializzato che si prende cura del bambino eventuali condizioni mediche particolari (ad esempio allergie, tendenza a sviluppare crampi in presenza di febbre, epilessia, asma ecc.) e di consegnare le indicazioni

mediche redatte in forma scritta relative alle modalità di intervento in situazioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di farmaci.

Qualora il bambino, a causa di malattie croniche, necessiti di assumere farmaci durante la permanenza presso la Scuola dell'Infanzia, i genitori sono tenuti a presentare una dichiarazione riportante le informazioni relative alla loro somministrazione.

Art. 11

In caso di intolleranze alimentari, i genitori sono tenuti a presentare alla Scuola dell'Infanzia un certificato del pediatra o dell'allergologo indicante la dieta da seguire. Qualora il certificato non abbia validità permanente, ne sarà richiesto il rinnovo. Il mancato rinnovo del certificato avrà come conseguenza la sospensione della dieta speciale. I certificati rilasciati da specialisti in medicina alternativa non potranno essere considerati documentazione ufficiale; pertanto, la Scuola dell'Infanzia non potrà accoglierli ai fini della predisposizione di pasti speciali.

In caso di miglioramento dell'allergia, i genitori sono tenuti a presentare al personale docente della sezione o al personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario una richiesta di sospensione della dieta redatta in forma scritta.

Art. 12

Il personale docente della Scuola dell'Infanzia può consegnare il bambino esclusivamente al genitore o alla persona alla quale il tribunale ha affidato il minore in custodia oppure alla quale, tramite decisione o provvedimento, ha predisposto la possibilità di prelevare il bambino, nonché a un delegato del genitore.

Nel tragitto casa-Scuola dell'Infanzia e viceversa, i bambini devono essere accompagnati da una persona maggiorenne. I bambini possono essere accompagnati anche da bambini di età superiore ai 10 anni e da minorenni, qualora i genitori vi acconsentano tramite dichiarazione redatta in forma scritta.

Art. 13

I genitori forniscono alla Scuola dell'Infanzia i numeri di telefono e gli altri recapiti utili alla comunicazione con l'istituto. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla direzione della Scuola dell'infanzia o al personale docente della sezione del bambino qualsiasi variazione dei recapiti, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta modifica.

Durante l'anno scolastico in corso, i dati così raccolti saranno utilizzati esclusivamente a fini informativi, in caso di imprevisti riguardanti il bambino o in caso di circostanze per le quali è indispensabile contattare immediatamente i genitori.

IV. PROTOCOLLI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 14

I genitori e le persone autorizzate possono accedere agli ambienti della Scuola dell'Infanzia in conformità con le istruzioni dell'istituto. La presenza giornaliera va registrata nel Diario di bordo entro e non oltre le ore 9:00. I genitori sono tenuti a comunicare eventuali assenze dei bambini entro le 8:30.

In caso di attuazione di misure urgenti per prevenire la diffusione di malattie infettive, i visitatori e i genitori sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni fornite dalla direzione della Scuola dell'Infanzia.

Art. 15

Nell'attuazione delle attività di istruzione e formazione negli ambienti della Scuola d'infanzia, il personale docente è tenuto a:

- vigilare attentamente sui giochi e le altre attività dei bambini in tutti gli ambienti interni ed esterni della Scuola dell'Infanzia,
- impedire che i bambini aprano autonomamente le finestre,
- garantire la messa in sicurezza degli impianti elettrici,
- monitorare attentamente l'utilizzo dei giocattoli e degli altri oggetti presenti negli ambienti frequentati dai bambini,
- rimuovere dagli ambienti destinati ai bambini tutti gli oggetti non necessari e pericolosi,
- conservare i prodotti per la pulizia nonché gli oggetti e i dispositivi potenzialmente pericolosi al di fuori dalla portata dei bambini,
- sensibilizzare i genitori in merito ai giocattoli adeguati al livello di sviluppo del bambino, nonché prevenire l'utilizzo, nella sezione frequentata dal bambino, di giocattoli ritenuti non idonei. Dal momento che la Scuola dell'Infanzia dispone di un numero sufficiente di giocattoli, questi ultimi possono essere introdotti solo previo accordo con il personale docente. Qualora i bambini portino giocattoli che potrebbero causare lesioni quali graffi, ferite da taglio, soffocamento, ustioni e simili, tali giocattoli devono essere immediatamente ritirati e restituiti ai genitori, ai quali devono essere motivate le ragioni del provvedimento,
- rimuovere dal collo dei bambini eventuali lacci, nastri, collane e simili. Gli oggetti devono essere restituiti ai genitori, ai quali devono essere motivate le ragioni del provvedimento,
- assicurarsi che i bambini non consumino gomme da masticare,
- assicurarsi che i bambini non accompagnati non accedano alla mensa, alla lavanderia o ad altri locali tecnici della Scuola dell'Infanzia (locali dedicati alla conservazione dei prodotti per la pulizia, officine, locali caldaia ecc.),
- assicurarsi che, in caso di lavori di manutenzione di carattere urgente, i bambini vengano allontanati dalle immediate vicinanze dei lavori.

Art. 16

La compresenza dell'educatore e dell'aiuto educatore durante lo svolgimento del programma diurno è prevista:

- nella sezione dedicata alla prima fascia d'età, nella sezione in cui viene attuato il programma adattato e nell'unica sezione dell'unità indipendente, per una durata di almeno sei ore giornaliere,
- nella sezione dedicata alla seconda fascia d'età, per una durata di almeno quattro ore giornaliere,
- nella sezione mista, frequentata da tre bambini della prima fascia d'età, per una durata di almeno quattro ore giornaliere; qualora la sezione sia frequentata da almeno quattro bambini della prima fascia d'età, la compresenza dei due profili deve essere garantita per almeno cinque ore giornaliere.

Durante il riposo pomeridiano e nei programmi di breve durata non è prevista la compresenza di entrambi i profili.

Art. 17

Il personale docente e il personale addetto al servizio di refezione è tenuto a:

- prevenire scottature, ustioni o soffocamento causati dal cibo,
- garantire il rispetto delle norme igieniche durante la distribuzione dei pasti in mensa, nonché durante il trasporto e la consegna dei pasti nelle sezioni,
- predisporre l'utilizzo delle posate e promuoverne un uso sicuro,
- garantire l'igiene di mani e bocca (prima e dopo il pasto),
- assicurarsi che i bambini, prima di coricarsi, abbiano la bocca vuota,
- assicurarsi che il pasto non sia seguito da attività motorie,
- garantire l'igiene dell'area giochi (ricambio d'aria, pulizia dei pavimenti e dei tavoli).

Art. 18

L'alimentazione della Scuola dell'Infanzia deve essere pianificata in conformità con le Linee guida sull'alimentazione sana negli istituti prescolari.

I menù sono predisposti dal personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario, in collaborazione con il dirigente responsabile della mensa e in conformità alle indicazioni del gruppo adibito all'alimentazione. Il personale addetto al servizio di refezione è tenuto a predisporre i pasti nel rispetto del menù previsto e delle istruzioni del personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario. Il personale docente mantiene un comportamento professionale ed evita di rifiutare i singoli alimenti, dando il buon esempio e incoraggiando i bambini a consumare i pasti. Il personale docente è tenuto a prestare particolare attenzione ai bambini che necessitano di una dieta speciale, verificando che l'alimentazione sia conforme alle esigenze nutrizionali del bambino.

Il personale docente è tenuto a informarsi sulle diete speciali previste per i bambini del suo gruppo, nonché a essere a conoscenza degli alimenti che il bambino non può consumare o che gli causano allergie e intolleranze.

Durante la permanenza dei bambini presso la Scuola dell'Infanzia, il personale docente è tenuto a garantire la corretta idratazione dei bambini (tramite l'assunzione di acqua e/o tè senza zucchero).

Non è consentito introdurre alimenti dall'esterno nella Scuola dell'Infanzia, se non in presenza di tracciabilità e di eventuali accordi con il personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario ovvero del personale docente della sezione.

Art. 19

In conformità alle norme igienico-sanitarie, il personale docente è tenuto a:

- indossare quotidianamente indumenti e calzature da lavoro, nonché il grembiule durante i pasti,
- prestare attenzione alla propria igiene personale (i capelli devono essere raccolti, le unghie devono essere tenute corte per evitare di arrecare danno ai bambini, ...),
- provvedere all'igiene dei bambini (lavaggio delle mani e della bocca, pulizia del naso, cambio regolare del pannolino, igiene dopo l'utilizzo del wc/del vasino, ...),
- sensibilizzare quotidianamente i bambini e adottare misure volte a prevenire la diffusione di malattie infettive (rispetto del galateo della tosse e dello starnuto, lavaggio delle mani, ricambio d'aria, osservanza delle indicazioni della direzione e del personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario),
- assicurarsi che i bambini pratichino quotidianamente attività fisica all'aria aperta,
- rispettare tutte le indicazioni di natura igienico-sanitaria,
- assicurarsi che i bambini indossino indumenti e calzature adeguati alle condizioni atmosferiche (tenendo conto della temperatura esterna, di possibili precipitazioni ecc.),
- conoscere le specificità medico-sanitarie dei bambini e attenersi alle indicazioni fornite dal pediatra, dai genitori e/o dal personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario,
- attuare i protocolli stabiliti qualora il bambino manifesti sintomi di malattia durante la permanenza alla Scuola dell'Infanzia, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive (contattare i genitori per il ritiro del bambino, allontanare temporaneamente il bambino dagli altri, informare il personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario e gli altri genitori della sezione ecc.),
- qualora il bambino manifesti uno dei sintomi di cui all'Art. 36 del presente Regolamento, impedirne l'ingresso con gentilezza, ricordando ai genitori che la frequenza potrà riprendere solo a completa guarigione.

Art. 20

Il periodo successivo al pranzo è destinato al riposo. Per i bambini della prima fascia d'età e per quelli della seconda fascia d'età che ancora necessitano di riposo, devono essere predisposti i lettini e create le condizioni adeguate affinché possano addormentarsi.

Ai bambini che non necessitano di dormire va comunque garantito un momento di riposo tramite l'ascolto di fiabe o di musica. Per i bambini che non si addormentano è necessario predisporre o garantire attività tranquille, da svolgersi nella sezione o all'aperto, in linea con le disponibilità di personale e di spazi adeguati.

I lettini devono essere predisposti dopo il pranzo. Durante il periodo destinato al riposo, le sedie devono essere lasciate a terra e non devono essere posizionate sui tavoli.

Prima di coricare i bambini, è necessario verificare che non abbiano nulla in bocca e che ripongano eventuali giocattoli dotati di cordoncini, parti di piccole dimensioni ecc.

Almeno un membro del personale docente deve essere presente per tutta la durata del riposo.

Al termine del riposo, il personale docente ripone i lettini della sezione.

Durante l'uscita dei bambini dalla Scuola dell'Infanzia, le sedie devono essere tenute a terra e non devono essere posizionate sui tavoli. Il mobilio deve essere sistemato in seguito all'uscita dell'ultimo bambino dall'area giochi.

V. PROTOCOLLI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI ESTERNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NEL PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 21

Durante lo svolgimento delle attività e durante la permanenza dei bambini negli ambienti esterni alla Scuola dell'Infanzia, il personale docente è tenuto a rispettare i seguenti protocolli di sicurezza:

- qualora la Scuola dell'Infanzia organizzi attività che si svolgono al di fuori degli ambienti della Scuola dell'Infanzia e del parco giochi, ciascuna sezione deve essere accompagnata da due persone: un educatore o un altro membro del personale docente e almeno un'altra persona maggiorenne. Tale disposizione si applica anche al programma a orario ridotto,
- qualora i bambini siano accompagnati a un parco giochi recintato situato nelle vicinanze della Scuola dell'Infanzia o a un punto di raccolta, l'accompagnamento può essere effettuato, in sostituzione dell'educatore, anche dall'aiuto-educatore,
- qualora l'attività sia legata al trasporto dei bambini, la sezione deve essere accompagnata, oltre che dall'educatore o da un altro membro del personale docente, anche da almeno due maggiorenni,
- qualora il numero di bambini coinvolto nelle attività che richiedono il trasporto sia pari o inferiore alla metà del numero massimo stabilito dalla normativa per ciascuna sezione, i bambini devono essere accompagnati, oltre che dall'educatore ovvero da un altro membro del personale docente, almeno da un'altra persona maggiorenne,
- durante i viaggi in autobus, ad eccezione dei viaggi sugli autobus dei servizi urbani, i bambini devono sedersi sui sedili predisposti all'interno del veicolo e devono avere le cinture di sicurezza allacciate. I bambini possono sedersi su sedili davanti ai quali non vi sono altri posti o che sono sprovvisti di barriere di sicurezza esclusivamente se hanno allacciate le cinture di sicurezza integrate,
- rispettare le regole del codice della strada, percorrendo, insieme ai bambini, esclusivamente superfici pedonali,

- prestare la massima attenzione all'attraversamento della strada, dei passaggi a livello e di altri punti potenzialmente pericolosi,
- garantire condizioni di sicurezza per la permanenza dei bambini negli spazi aperti in periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate o basse, nonché in casi di maggiore concentrazione di sostanze nocive nell'aria,
- assicurarsi che i bambini, durante la permanenza negli spazi aperti, non entrino a contatto con piante e frutti velenosi,
- assicurarsi che i bambini, durante la permanenza negli spazi aperti, indossino indumenti adatti alle condizioni meteorologiche,
- organizzare attività sicure all'aperto in maniera tale da garantire una sorveglianza continua sui bambini che consenta un sistema di verifica periodica del numero di bambini,
- assicurarsi che i bambini indossino il casco e le protezioni adeguate (ad esempio le protezioni per il pattinaggio) in bici o in bici senza pedali,
- assicurarsi che i bambini non si colpiscano a vicenda con pietre, sabbia, bastoncini di legno e altri oggetti pericolosi,
- non consentire ai bambini di giocare, senza adeguata sorveglianza, con animali al di fuori della Scuola dell'Infanzia,
- nel traffico stradale, assicurarsi che i bambini siano ben visibili (i primi due e gli ultimi due bambini del gruppo devono indossare un giubbetto catarifrangente, foulard ecc.),
- assicurarsi che i bambini, durante le gite e le passeggiate, abbiano sempre a disposizione dell'acqua, soprattutto durante i mesi estivi.

Art. 22

L'idoneità e la sicurezza del parco giochi e delle relative attrezzature sono verificate in conformità al piano di ispezione del parco giochi. Il personale incaricato dell'ispezione presso ciascuna sezione o sede della Scuola dell'Infanzia è tenuto, ogni mattina, a verificare l'idoneità delle attrezzature e di tutte le superfici gestite dalla Scuola dell'Infanzia, nonché a rimuovere eventuali rifiuti e altre impurità. Prima di consentire l'accesso dei bambini al parco giochi, il personale docente è tenuto a verificarne nuovamente le condizioni.

In caso di rilevamento di danni alle attrezzature, il personale tecnico e quello docente incaricato dell'ispezione del parco giochi e delle relative attrezzature è tenuto a mettere in sicurezza l'attrezzatura in questione e a darne comunicazione al personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario, al direttore della sezione, al custode e al direttore dell'istituto. L'utilizzo delle attrezzature sarà nuovamente possibile solamente in seguito alla rimozione di tutti i fattori che potrebbero mettere a rischio la sicurezza e la salute dei bambini.

Art. 23

Durante lo svolgimento dei corsi di nuoto, sci, pattinaggio e attività simili negli spazi esterni alla Scuola dell'Infanzia, nonché durante le attività che richiedono il pernottamento dei bambini, il gruppo può essere composto da un massimo di otto bambini. Uno degli accompagnatori deve far parte del personale della Scuola dell'Infanzia frequentata dai bambini.

Durante lo svolgimento del corso di nuoto per un bambino con necessità particolari, il gruppo è composto da due a otto bambini per adulto. Il numero dei bambini è deciso dal gruppo di esperti della Scuola dell'Infanzia.

VI. NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 24

Tutto il personale dipendente è tenuto a prestare attenzione alla propria igiene personale nonché a quella degli ambienti e degli oggetti che utilizza quotidianamente durante lo svolgimento del proprio lavoro. Il personale è inoltre tenuto a seguire le indicazioni volte a prevenire la diffusione delle malattie infettive che, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica nazionale, richiedano anche la disinfezione (in conformità alle indicazioni dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica sloveno (NIJZ) e del personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario). La pulizia e la manutenzione delle attrezzature avvengono in base alla normativa vigente e alle indicazioni degli esperti.

Allo scoppio di un'epidemia, il personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario, in collaborazione con la direzione dell'istituto, predispone il "Piano di continuità operativa in caso di malattie infettive" (*Načrt kontinuiranega dela v času nalezljive bolezni*), la cui attuazione deve essere garantita in modo continuativo. Il Piano è vincolante anche per i genitori ed eventuali visitatori.

Il personale docente è tenuto a curare l'ordine e l'igiene dei bambini, promuovendo il lavaggio delle mani e il rispetto del galateo della tosse e dello starnuto.

Art. 25

Nell'attuazione del regime igienico-sanitario, il personale dipendente è tenuto a:

- impedire l'accesso dei bambini agli spazi non adibiti alla loro permanenza (lavanderia, bunker, locali caldaia, cucina ecc.),
- impedire il contatto con sostanze pericolose (prodotti per la pulizia, disinfettanti, farmaci),
- assicurarsi che i bambini rispettino le indicazioni della Scuola dell'Infanzia e che non accedano o si intrattengano negli ambienti adibiti al personale dell'istituto,
- assicurarsi che i genitori accedano alla sezione muniti di protezioni adeguate (ciabatte o altri tipi di protezione adatti a prevenire la diffusione di malattie infettive),
- osservare le indicazioni per quanto concerne la somministrazione di farmaci ai bambini durante la loro permanenza presso la Scuola dell'Infanzia,
- abituare i bambini al rispetto dell'ambiente (ad esempio promuovendo la raccolta differenziata).

Art. 26

I farmaci di cui un bambino potrebbe aver bisogno in caso di emergenza dovuta a una patologia nota devono essere conservati correttamente e fuori dalla portata dei bambini. Il farmaco deve essere custodito nella confezione originale e corredato delle indicazioni del medico relative al suo utilizzo, al nome del bambino, al dosaggio e alle modalità di somministrazione. La Scuola dell'Infanzia designa il personale responsabile della somministrazione del farmaco in caso di gite, attività al di fuori degli ambienti scolastici e di

trasporto dei bambini. I genitori sono tenuti a consegnare il farmaco nella sua confezione originale, provvista della data di scadenza e delle indicazioni per la sua somministrazione.

Le ferite non devono essere trattate con disinfettanti e altri preparati. Le ferite devono essere pulite solamente con acqua corrente e coperte con un cerotto.

VII. PROTOCOLLO IN CASO DI MALATTIA IMPROVVISA O INFORTUNI

Art. 27

In caso di malattia improvvisa del bambino, il personale docente è tenuto a informarne immediatamente i genitori o i tutori. I genitori sono tenuti a prelevare tempestivamente il bambino, portarlo a casa e, se necessario, a contattare il pediatra. È necessario garantire al bambino riposo e separarlo dagli altri bambini della sezione. A tal fine, il bambino può essere accolto in uno spazio dedicato, sotto la supervisione del personale docente, che ne assicura un adeguato stato di idratazione e lo rassicura fino all'arrivo dei genitori o dei tutori.

Di regola, non è consentita la somministrazione di farmaci ai bambini al di fuori di quelli concordati con i genitori. Fanno eccezione i farmaci somministrati in caso, a titolo esemplificativo, di innalzamento della temperatura corporea; tuttavia, è comunque necessario essere in possesso di delibera dei genitori o dei tutori. In caso di insorgenza di sintomi di una malattia già nota o di peggioramento di malattie croniche (ad es. crampi causati dalla febbre, asma, ecc.), è necessario ottenere l'autorizzazione in forma scritta del genitore o del tutore legale, corredata di dichiarazione del medico e di indicazioni relativa alla somministrazione del farmaco prescritto dal medico. Per tutti gli altri casi è necessario seguire le indicazioni dell'Istituto sloveno per la tutela della salute (*Inštituta za varovanje zdravja*) o di un altro organo competente.

Art. 28

In caso di infortunio, è necessario prestare immediatamente il primo soccorso al bambino. In ciascuna unità della Scuola dell'Infanzia sono presenti addetti con apposita formazione per l'attuazione di misure di primo soccorso, che devono essere contattati senza indugio in caso di necessità. Qualora l'infortunio sia particolarmente grave (perdita di conoscenza, convulsioni febbrili, crisi epilettiche, shock anafilattico, emorragie gravi ecc.), è necessario chiamare immediatamente i soccorsi al numero 112 e informare i genitori nonché la direzione dell'istituto oppure, in assenza del dirigente scolastico, il personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario.

La Scuola dell'Infanzia designa gli addetti alla prestazione del primo soccorso in maniera tale da garantire, in qualsiasi momento, la presenza di un numero minimo di personale docente appositamente formato per il primo soccorso. Si consiglia di predisporre il lavoro a coppie: una persona sarà incaricata di contattare il servizio di emergenza e di informare i genitori o i tutori, mentre l'altra, addetta al primo soccorso, sarà incaricata di prestare assistenza al bambino e monitorarne le condizioni. La prima persona, inoltre, predisporrà la documentazione necessaria al servizio di emergenza.

La Scuola dell'Infanzia designa una o più persone incaricate di sostituire il personale docente impegnato nell'assistenza al bambino e nel monitoraggio delle sue condizioni. Il personale designato provvederà alla sorveglianza degli altri bambini del gruppo, ossia di quelli non infortunati o non malati. Durante le gite, le attività svolte al di fuori degli ambienti della Scuola dell'Infanzia e il trasporto dei bambini, le persone addette alla prestazione del pronto soccorso devono essere munite del kit di pronto soccorso e di un telefono cellulare. È necessario garantire una formazione interna volta alla definizione dei ruoli e delle procedure da adottare in caso di emergenza.

Qualora il bambino debba essere tenuto sotto osservazione o necessiti di ricovero ospedaliero e i genitori non siano telefonicamente reperibili, un membro del personale docente con cui il bambino ha familiarità è tenuto a rimanere con lui fino all'arrivo dei genitori.

Art. 29

In caso di infortunio, è necessario compilare il modulo "Relazione sull'infortunio/avvelenamento e procedure messe in atto" (*Poročilo o nastanku poškodbe/zastrupitve in ukrepanje*).

Art. 30

Il personale docente è tenuto a informare dell'infortunio i genitori del bambino e la direzione della Scuola dell'Infanzia (il direttore o il vicedirettore) o, in caso di assenza, il personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario.

Il personale docente è tenuto a informare i genitori e la direzione della Scuola dell'Infanzia di tutte le circostanze legate all'infortunio, nonché a raccomandare ai genitori di monitorare il bambino, soprattutto in relazione a possibili sintomi che potrebbero richiedere le cure mediche (vomito, crampi, capogiri, cefalea ecc.).

Art. 31

In caso di smarrimento di un bambino, è necessario innanzitutto accertarsi della sicurezza degli altri bambini e, successivamente, avviare immediatamente le ricerche del bambino smarrito. È necessario inoltre allertare immediatamente il direttore o la direzione della Scuola dell'Infanzia. Qualora non sia possibile rintracciare il bambino smarrito, nonostante le verifiche in tutti gli ambienti in cui il bambino potrebbe trovarsi, è necessario avvisare immediatamente i genitori e contattare le forze dell'ordine al numero 113.

Art. 32

In caso di calamità o catastrofi naturali quali incendi, terremoti e simili, il personale docente è tenuto a seguire le procedure previste dalle esercitazioni annuali e dai protocolli di evacuazione stabiliti nelle istruzioni per l'evacuazione dell'edificio. Il principio fondamentale dell'evacuazione consiste nell'allontanare i bambini in maniera ordinata e sicura, monitorandone il numero.

VIII. PROTOCOLLO IN CASO DI EPISODI DI VIOLENZA SUI BAMBINI

Art. 33

Qualora il personale dipendente rilevi cambiamenti nel bambino che potrebbero essere conseguenza di episodi di violenza, oppure nel caso in cui sia il bambino stesso a confidare al personale di aver subito violenza, o sia presentata al personale una segnalazione di violenza da parte di terzi, oppure se sia il personale stesso ad assistere a episodi di violenza, esso è tenuto a:

- informare immediatamente il servizio di consulenza o, in assenza di quest'ultimo, il direttore o il vicedirettore della Scuola dell'Infanzia,
- in caso di lesioni conseguenti a violenza fisica o sessuale oppure in caso di grave disagio psicologico derivante da episodi di violenza in famiglia, informare immediatamente, in autonomia oppure insieme al servizio di consulenza, il Centro per l'assistenza sociale; al di fuori dell'orario di lavoro di quest'ultimo, il relativo servizio di intervento oppure, qualora reputato necessario, la polizia,
- redigere immediatamente, in autonomia oppure insieme al servizio di consulenza, un verbale dell'accaduto, corredato da osservazioni, informazioni raccolte oppure da quanto emerso durante il colloquio con il bambino.

In conformità al codice etico di comportamento della Scuola dell'Infanzia e alle indicazioni dell'istituto, il personale dipendente è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi comportamento potenzialmente non adeguato da parte di un altro dipendente nei confronti dei bambini.

Art. 34

Qualora il personale docente rilevi nel bambino segni di ripetuta negligenza che potrebbe incidere negativamente sulla salute del bambino in questione e degli altri bambini, esso è tenuto ad avvertire i genitori. In caso di ripetuta negligenza nonostante l'avvertimento, il personale docente è tenuto a informare il servizio di consulenza che, insieme al personale docente, effettua un colloquio con i genitori. Il servizio di consulenza segue le procedure previste dal Regolamento per gli istituti di istruzione e formazione in merito al trattamento della violenza in famiglia, nonché dagli altri atti e dalle linee guida degli esperti.

IX. OBBLIGHI DEI GENITORI

Art. 35

I genitori dei bambini hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni del Regolamento nonché le indicazioni del personale e della direzione della Scuola dell'Infanzia inerenti alla sicurezza dei bambini presso l'istituto.

Art. 36

I genitori hanno l'obbligo di portare i bambini alla Scuola dell'Infanzia solamente se sani.

I genitori non devono accompagnare alla Scuola dell'Infanzia un bambino malato o non ancora completamente guarito, né trascurare di consultare il medico in presenza di evidenti sintomi iniziali di malattia, affinché possa accertare o escludere l'esistenza di una patologia che potrebbe compromettere la salute degli altri bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia. I genitori sono infatti i primi a poter riconoscere eventuali sintomi di malattia nel bambino già in ambito domestico e ad adottare le misure necessarie per tutelare la salute del proprio figlio, degli altri bambini e del personale della Scuola dell'Infanzia.

In caso di improvviso peggioramento dello stato di salute del bambino, comparsa di febbre, vomito e altri sintomi riconducibili a malattie (infettive), il personale della Scuola dell'Infanzia contatta i genitori affinché provvedano tempestivamente al ritiro del bambino, così da consentirgli una corretta guarigione a casa ed evitare il rischio di contagio per gli altri bambini e per il personale della Scuola dell'Infanzia.

Art. 37

Una volta guarito, il bambino può essere accompagnato alla Scuola dell'Infanzia, in conformità con le raccomandazioni o linee guida degli esperti in vigore.

L'allegato dal titolo "Linee guida del NIJZ alla riammissione scolastica/prescolare in seguito all'assenza per malattia o infezione" (*Vključitev v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi*), che riporta in maniera schematica le malattie infettive e le infezioni, costituisce, al contempo, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 38

In caso di assenza del bambino dovuta a malattia, i genitori sono tenuti a comunicarne il motivo al personale docente della sezione. Dopo aver ricevuto la diagnosi che conferma la presenza di una malattia infettiva, i genitori sono tenuti a informare il personale della sezione, al fine di consentire l'adozione delle adeguate norme igienico-sanitarie e prevenire la diffusione della malattia.

In caso di assenza del bambino dovuta ad altre motivazioni, i genitori sono tenuti a comunicarne il motivo al personale docente entro e non oltre due giorni lavorativi.

Art. 39

Ai bambini non è consentito introdurre giocattoli o altri oggetti che possano compromettere la propria sicurezza e salute, nonché quelle degli altri bambini.

Art. 40

I genitori sono tenuti a prendersi cura dei bambini, della loro igiene personale e dell'igiene dei loro indumenti. I genitori sono tenuti a garantire indumenti e calzature adeguati alle condizioni meteorologiche, nonché tutti gli accessori che consentano al bambino di muoversi all'aria aperta, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Art. 41

È vietato introdurre alimenti alla Scuola dell'Infanzia, fatta eccezione per quelli previsti da una dieta speciale che l'istituto non sia in grado di garantire.

In via eccezionale, previo accordo con il personale docente della sezione e il personale responsabile della refezione e del regime igienico-sanitario, i genitori possono introdurre alimenti dall'esterno, purché conservati nella confezione originale e muniti di etichetta attestante la possibilità di conservazione a temperatura ambiente.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento sulla sicurezza dei bambini del 1° ottobre 1998 cessa di avere efficacia.

Art. 43

Il Consiglio di Istituto ha approvato il presente Regolamento in data 24 aprile 2026.

Il Regolamento è stato pubblicato sul sito Internet della Scuola dell'Infanzia in data 27 aprile 2026.

Il presente Regolamento entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione sul sito Internet della Scuola dell'Infanzia.

Numero di protocollo: 007-1/2026

Strugnano, 24 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Sebastijan Chiavalon

Allegati:

- Allegato A: Linee guida del NIJZ alla riammissione scolastica/prescolare in seguito all'assenza per malattia o infezione,
- Allegato B: Dichiarazione dei genitori sullo stato di salute del bambino/della bambina,
- Allegato C: Comunicazione dell'istituto prescolare all'unità del NIJZ relativa a un sospetto focolaio epidemico

ALLEGATO A

Linee guida alla riammissione scolastica/prescolare in seguito all'assenza per malattia o infezione

INFEZIONI RESPIRATORIE	RIAMMISSIONE SCOLASTICA/PRESCOLARE
COVID -19	7 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, in assenza di febbre da almeno 24 ore e 24 ore dopo il miglioramento dei sintomi (il bambino non deve presentare febbre, il che significa che l'astensione dalla frequenza dell'istituto prescolare può superare i 7 giorni). I bambini asintomatici il cui esito del test covid-19 risulta tuttavia positivo sono da considerarsi idonei alla riammissione all'istituto prescolare/scolastico 7 giorni dopo l'esito positivo al test SARS-CoV-2. Al settimo giorno di malattia, il bambino deve effettuare il test rapido antigenico presso gli operatori autorizzati. L'esito del test deve essere negativo. Qualora l'esito del test rapido antigenico sia positivo, il bambino deve restare in isolamento e ripetere il test fino al termine del decimo giorno di malattia. Dopo 10 giorni, la quarantena può essere interrotta anche senza aver effettuato il test rapido antigenico e il bambino può essere riammesso all'istituto prescolare/scolastico.
INFLUENZA	7 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi o dopo la guarigione.
PERTOSSE	5 giorni dopo l'inizio del trattamento antibiotico oppure, in assenza di trattamento antibiotico, 21 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi.
DIFTERITE	In base alle indicazioni del pediatra derivanti da un colloquio con un epidemiologo dell'unità locale competente.
TUBERCOLOSI	In base alle indicazioni dello pneumologo.
MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI	RIAMMISSIONE SCOLASTICA/PRESCOLARE
DIARREA/VOMITO*(Campylobacter, E. coli, Giardia, Salmonella, Rotavirus, Norovirus)	48 ore dopo l'ultimo episodio di vomito o dopo l'ultima scarica di diarrea.
EPATITE A	14 giorni dopo l'insorgenza dei primi sintomi o 7 giorni dopo la comparsa dell'ittero.
E. COLI (VTEC)	48 ore dopo l'ultimo episodio di vomito o dopo l'ultima scarica di diarrea.
FEBBRE TIFOIDE, PARATIFOIDE	Dopo la prima negatività di coprocultura (certificato rilasciato dall'unità locale del NIJZ.)
DISSENTERIA (SHIGELLA)	Dopo la prima negatività di coprocultura oppure a discrezione dell'epidemiologo o dello specialista in sanità pubblica che rilascia il parere al medico curante.
CRIPTOSPORIDIOSI	48 ore dopo l'ultimo episodio di vomito o dopo l'ultima scarica di diarrea.
OSSIURIASI (VERMI INTESTINALI)	Nessuna restrizione.
MALATTIE INFETTIVE CHE CAUSANO ERUZIONI CUTANEE	RIAMMISSIONE SCOLASTICA/PRESCOLARE
MORBILLO	4 giorni dopo la comparsa dell'eruzione cutanea tipica della malattia.
ROSOLIA	6 giorni dopo la comparsa dell'eruzione cutanea tipica della malattia.
PAROTITE	5 giorni dopo la comparsa del gonfiore tipico della malattia.
SCARLATTINA, FARINGITE STREPTOCOCCICA	24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica.
VARICELLA	5 giorni dopo l'insorgenza dell'eruzione cutanea o in assenza di nuove vescicole e fino all'essiccamento di tutte le vescicole.
MONONUCLEOSI INFETTIVA	Nessuna restrizione.
QUINTA MALATTIA ** (Erythema infectiosum)	Nessuna restrizione.
SESTA MALATTIA (Exanthema subitum)	Nessuna restrizione.
HERPES	Nessuna restrizione.
MALATTIE INFETTIVE DELLA PELLE	RIAMMISSIONE SCOLASTICA/PRESCOLARE
SCABBIA	Dopo l'esito positivo del trattamento terapeutico.
MOLLUSCO CONTAGIOSO	Nessuna restrizione qualora le lesioni infiammatorie siano coperte.
VERRUCHE	Nessuna restrizione.
MICROSPORIA ***	Nessuna restrizione*** qualora le lesioni infiammatorie siano coperte.
MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE PER VIA EMATICA O TRAMITE OGGETTI TAGLIANTI	RIAMMISSIONE SCOLASTICA/PRESCOLARE
EPATITE B, EPATITE C	Nessuna restrizione.
HIV/AIDS	Nessuna restrizione.
ALTRE MALATTIE INFETTIVE E INFEZIONI	RIAMMISSIONE SCOLASTICA/PRESCOLARE
MALATTIA MANI-BOCCA-PIEDI ****	In assenza di nuove vescicole e fino all'essiccamento di tutte le vescicole.
PIODERMITE	48 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica qualora le pustole siano coperte o, in base alle indicazioni del pediatra, anche più di 2 giorni dopo (qualora le pustole siano estese o situate in parti del corpo difficili da coprire).

portatore di MRSA	Nessuna restrizione.
CONGIUNTIVITE - batterica	48 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica.
CONGIUNTIVITE - virale	Bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia - fino alla scomparsa di secrezioni oculari. Bambini frequentanti la scuola – nessuna restrizione.

* In seguito alla guarigione, i bambini possono continuare a espellere batteri tramite le feci per diverse settimane. Pertanto, è necessario adottare norme igieniche rigorose durante il cambio del pannolino o dopo l'utilizzo dei servizi igienici.

** La quinta malattia, causata dal Parvovirus 19, può mettere a rischio il feto durante le prime 20 settimane di gestazione. Pertanto, è necessario informare le donne in stato di gravidanza che potrebbero aver avuto contatti con bambini malati, consigliando loro di sottoporsi ad accertamenti ginecologici.

*** In caso di manifestazioni cutanee in parti del corpo esposte, si consiglia l'esonero dall'attività di educazione fisica e dalle attività sportive di gruppo, sino a esito negativo degli esami micologici.

**** Causata da diversi virus Coxsackie.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEI GENITORI SULLO STATO DI SALUTE DEL BAMBINO/DELLA BAMBINA

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara che il bambino/la bambina

nome e cognome: _____,

data di nascita: _____,

a seguito della guarigione da malattie infettive o infezioni, è idoneo/idonea alla riammissione all'istituto prescolare.

Lo stato di buona salute è stato accertato anche dal medico curante:

SÌ/NO – *si prega di cerchiare.*

Nome e cognome del genitore:

Firma del genitore:

Data: _____

ALLEGATO C**COMUNICAZIONE DELL'ISTITUTO PRESCOLARE ALL'UNITÀ DEL NIJZ
RELATIVA A UN SOSPETTO FOCOLAIO EPIDEMICO**

Istituto prescolare		
Data di inizio della malattia		
Sintomi principali negli ammalati		
Numero di bambini ammalati		
Numero di dipendenti ammalati		
Numero di bambini a rischio contagio		
Numero di dipendenti a rischio contagio		
Persona da contattare in merito alla gestione del focolaio nell'istituto prescolare	Nome, cognome:	
	Telefono:	
	E-mail:	
Data di notifica del focolaio		
Firma del responsabile		